

Istruzioni per il reintegro dell'anticipazione

La contribuzione deve essere effettuata esclusivamente tramite bonifico bancario, a favore di **Fondo Pensione Telemaco**, alle seguenti coordinate bancarie:

Banca: BFF Bank S.p.A.

IBAN: IT 46 T 05000 01600 CC0018350000

Il bonifico deve obbligatoriamente riportare la seguente causale:

Cognome - Nome - Codice Fiscale dell'associato – causale di versamento

(esempio ROSSI MARIO - RSSMRO50C21H501J – reintegro anticipazione)

Se il bonifico viene effettuato con data valuta e disponibilità per il Fondo, unitamente al pervenimento del presente modulo al Fondo, entro il giorno 20 del mese l'investimento dell'importo avverrà con il valore quota del mese stesso.

Qualora la data valuta, data disponibilità per il Fondo e pervenimento del presente modulo al Fondo sia successiva al giorno 20 del mese, l'investimento del contributo potrebbe avvenire con il valore quota del mese successivo a quello del versamento.

Il modulo, con allegata ricevuta di disposizione di bonifico rilasciata dalla propria banca, deve essere inviato all'indirizzo mail info@fondotelemaco.it.

Avvertenze

L'aderente ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di € 5.164,57.

Al riguardo si evidenzia che:

- i reintegri riguardanti montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 sono equiparabili al versamento di contributi volontari e quindi, per la parte eccedente il limite annuo di € 5.164,57, devono essere comunicati al Fondo come "Contributi non dedotti";
- limitatamente al reintegro dei montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007, sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto all'aderente un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (articolo 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 252/2005).

I dati necessari per individuare i periodi sopra richiamati sono reperibili nel prospetto di liquidazione inviato dal Fondo in occasione dell'erogazione dell'anticipazione.

Il credito d'imposta è un credito dell'aderente (può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e pertanto deve essere inserito nella propria dichiarazione annuale dei redditi.